



COMUNE DI LUCCA SICULA
(Provincia di Agrigento)
Servizi Assistenziali

**CONVENZIONE PER RICOVERO IN
COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI.**

L'anno duemilaequindici il giorno..... del mese, presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Lucca Sicula

TRA

l'Amministrazione Comunale di Lucca Sicula, C.F. partita I.V.A. 01702440841 legalmente rappresentata dal Dott. Andrea Rizzuto, Responsabile dell'area Amministrativa, domiciliato presso il comune di Lucca Sicula, che agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune,

E

il Sig. Tarallo Giovanni nato a Agrigento il 24.07.1978 nella qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale a r.l. "Isola Felice" con sede in Joppolo Giancaxio Via Quasimodo N°1 Partita I.V.A. N. 02337750844, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Disabili Psicici presso Comunità Alloggio, ai sensi dell'art.26 della Legge Regionale 22/86

Iscritta alla Camera di Commercio di Agrigento con la seguente posizione : C.C.I.A.A.A.-R.E.A. n°175760;

Iscritta all'Albo Regionale al n. 2262 Sez. inabili (art.26 l.r.22 1986) giusta D.D.R. n. 1359 in data 19/4/2006 per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità alloggio sita in Joppolo Giancaxio Via Quasimodo n. 1 con una capacità ricettiva di n° 10 posti letto;

Iscritta all'Albo Regionale al n. 3307 Sez. inabili (art.26 l.r.22 1986) giusta R.S. n. 1324 in data 29/7/2011 per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità alloggio sita in Agrigento Contrada Librici con una capacità ricettiva di n° 10 posti letto;

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Lucca Sicula, in attuazione della Legge Regionale n° 22/86 di riordino dell'assistenza e in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti nel territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l' A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti. .

- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con Enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazione e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità di servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art.16 comma 4°, lett. c), della legge regionale n° 22/86, nella legge regionale n° 43/91, art.1, comma I, lett. e), e nell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che con delibera della G.M. n° del, è stata autorizzata la prosecuzione dei ricoveri dei disabili psichici C.V. e L. R.A. presso Cooperativa Sociale a r.l. "Isola Felice" con sede in Joppolo Giancaxio
- che il predetto Ente società cooperativa sociale "Isola Felice" si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali attrezzature, arredi, impianti, in conformità degli standard regionali nonché personale specializzato qualificato così come appresso indicato:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione Comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Società Cooperativa sociale "Isola Felice" a r.l. per la prosecuzione dei ricoveri dei disabili psichici C.V. e L.R.A. presso la comunità alloggio sita in Joppolo Giancaxio Via Quasimodo N.1 inviati dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione scritta dei Dipartimenti di salute mentale competenti per territorio dell'Azienda U.S.L..

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n° 2 unità per disabili psichici residenti nel territorio.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati all'art. 1 i soggetti affidati dell'A.C. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall' A.C. a seguito di specifica relazione del dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio Sociale Comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presunta dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorchè nell'esercizio successivo.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista. A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psicofisiche del soggetto, allo scopo di consentire all' A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4 Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati.

- a) la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- b) la riacquisizione di abilità individuale e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- c) il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- d) il recupero scolastico e la formazione professionale;
- e) l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno;
- f) l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- g) il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- h) l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

l'Ente si impegna inoltre in particolare;

- a) a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- b) a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di tre letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- c) a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala pranzo;

- d) a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civili;
- e) a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- f) a assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- g) ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- h) a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- i) a predisporre linee programmatiche unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- j) a riferire semestralmente all'Ufficio Servizio Sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- k) a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- l) a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5 Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio-lavoratore o dipendente il seguente personale garantendone la professionalità:

- a) N° 1 Assistente sociale);
- b) N° 1 animatore (con ruolo di responsabile) ;
- c) N° 5 ausiliari ;
- d) N° 2 assistenti agli handicappati ;
- e) N° 1 infermiere professionale.

L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire la presenza di una unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale).

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria, corrispondendo i relativi oneri previdenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C. presentare apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in accordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art.19; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione Comunale.

Art. 6 Prescrizioni

Il personale utilizzato dell'Ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7 Fruizione del servizio pubblico

Il soggetto ospite ha diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C., si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

Art. 8 Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero.

Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C. trascorsi 30 giorni dalla data di ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità.

Art. 9 Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Partecipazione dell'utenza

L' A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari , allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, e modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali della associazione cui gli stessi aderiscono.

Art. 11

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) un compenso fisso mensile di €. 1.706,63 per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;
- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di €. 22,76, da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili.

Si concorda che la liquidazione avverrà non appena sarà incamerato nelle casse comunali il contributo regionale.

Art. 12

Rimborsi

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fatture ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, deve essere riportato il nominativo dell'assistito con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Alla liquidazione si provvederà non appena il contributo regionale sarà incamerato nelle casse comunali.

Art. 13

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni uno a decorrere dal 01.01.2015 al 31.12.2015.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre rinnovo della convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione della presente convenzione.

Art. 14
Recesso della convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art.15
Validità della convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata all'esecutività dell'apposito atto deliberativo.

- L'Ente convenzionato ha già prodotto la seguente documentazione:
 - D.D.R. n.1359 del 19/04/2006 e R.S. n. 1324 di autorizzazione a funzionare per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Disabili Psichici presso Comunità Alloggio ai sensi dell'art.28 della Legge Regionale 22/86
 - l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e tipo di contratto.
 - L'autocertificazione di cui alle leggi nn. 423/56, 575/65, 932/82, e successive modifiche ed integrazioni, relative al legale rappresentante ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art.16
Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore.

La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso ex DPR n 131 del 26/04/1986

Art. 17

per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile.

Art. 18
Foro competente

In caso di controversia giudiziale il foro competente è quello di Sciacca.

Il Legale rappresentante dell'Ente

L'amministrazione Comunale